



14081/09 ORIGINAL

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente -
- Dott. FRANCESCO FELICETTI - Rel. Consigliere -
- Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -
- Dott. LUCIANO PANZANI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3854-2006 proposto da:

BENEDETTO TIZIANA (c.f. BNDTZN59M55F576R),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso l'avvocato ANTONANGELI LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

BORGIA ANTONIO;

- intimato -

sul ricorso 6774-2006 proposto da:

Oggetto

Separazione personale.

R.G.N. 3854/2006

R.G.N. 6774/2006

Cron. 14081

Rep.

Ud. 02/04/2009

PU

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di:

Benedetto Tiziana

e Borgia Antonio

a norma dell'art. 52

d. lgs. 126/03 in quanto:

disposto d'ufficio

a richiesta di parte

imposto dalla legge

2009

541

BORGIA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUTEZIA 8, presso lo STUDIO LEGALE CAMPAGNOLA-ROSI, rappresentato e difeso dall'avvocato GRECO LUIGI CESARE, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

contro

BENEDETTO TIZIANA;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 217/2005 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 11/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2009 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato ANTONANGELI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.



Svolgimento del processo

1. Benedetto Tiziana, con ricorso depositato il 30 gennaio 1997, chiedeva al tribunale di Larino di pronunciare la sua separazione personale dal marito Borgia Antonio - col quale aveva contratto matrimonio nel 1973 - con addebito al marito, l'affidamento a sé del figlio minore, l'assegnazione della casa coniugale e l'imposizione a carico del marito di un assegno di mantenimento per sé ed i figli di lire 4.000.000 mensili. Nel contraddittorio fra le parti il tribunale, con sentenza 23 marzo 2004, pronunciava la separazione senza addebito, ponendo a carico del Borgia un assegno di euro mille in favore della moglie. Rigettava ogni altra domanda. Il Borgia proponeva appello, chiedendo la riduzione dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento della moglie ad euro 500,00 mensili, tenuto conto che essa godeva di un reddito proprio, facendo la badante per persone anziane. La Benedetto proponeva appello incidentale chiedendo un assegno di euro duemila mensili. La Corte di appello di Campobasso, con sentenza depositata il giorno 11 agosto 2005, notificata il 22 novembre 2005, rigettava entrambi gli appelli. La Benedetto proponeva ricorso a questa Corte, con atto notificato il 20 gennaio 2006 con il quale formulava tre motivi. Il Borgia resisteva con controricorso e ricorso incidentale notificati il



24 febbraio 2006. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1 Riguardando i ricorsi la stessa sentenza, vanno riuniti per essere decisi unitariamente ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

2 Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione dell'art. 161 c.p.c., per essere stata la sentenza sottoscritta dal solo presidente e non anche dal giudice estensore.

Il motivo è infondato, risultando la sentenza impugnata sottoscritta sia dal presidente che dal giudice estensore, con firme affiancate e chiaramente leggibili.

3 Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza deducendosi che il collegio avrebbe deciso la causa nonostante mancasse il fascicolo di parte di essa ricorrente nel primo grado, restituito dal tribunale di Larino solo in data successiva, e senza invitare le parti a precisare le conclusioni. Infatti la Corte d'appello in tal modo non ha potuto decidere la causa, decidendo sull'appello, vagliando i documenti prodotti nel grado precedente.

Il motivo presenta ~~profibi~~ di parziale inammissibilità, per non avere il ricorrente indicato specificamente quali documenti decisivi contenesse il

fascicolo, oltre a risultare, sotto ogni aspetto, infondato.

Premesso che l'onere di depositare in appello il proprio fascicolo relativo al primo grado incombe sulla parte interessata e quindi il suo mancato deposito non può dar luogo a nullità della sentenza di secondo grado, nel caso di specie la sentenza del tribunale fu depositata nel marzo 2004 e l'udienza di prima comparizione in appello si tenne il 10 maggio 2005, ad oltre un anno di distanza. Risulta dagli atti che, comunque, in tale udienza, fu concesso un rinvio per tale produzione all'udienza del 12 luglio 2005 in cui, con valutazione discrezionale ed incensurabile in questa sede, il collegio si riservò la decisione senza concedere un ulteriore rinvio. Non avendo le parti, in tale udienza, formulato nuove conclusioni, rimasero ferme quelle in precedenza assunte, senza che, anche sotto tale profilo, possa ritenersi verificata alcuna nullità, tenuto conto che nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale, (quale il giudizio di appello in materia di separazione personale), caratterizzati da esigenze di celerità e semplicità di forme, non sono applicabili (da ultimo Cass. 12 gennaio 2007, n. 565) gli artt. 189 e 190 c.p.c. - disposizioni proprie del processo di cognizione ordinario - cosicché non era necessaria la



fissazione di un'udienza per la precisazione delle conclusioni.

4 Con il terzo motivo si denunciano la violazione dell'art. 156 cod. civ. e vizi motivazionali perché la Corte di appello avrebbe respinto, senza adeguata motivazione (fondata unicamente sulla produzione delle denunce dei redditi), la richiesta d'indagini a mezzo della polizia tributaria sui redditi del Borgia ed avrebbe motivato in modo parimenti inadeguato in ordine alla misura dell'assegno in relazione alla circostanza che essa ricorrente si era sposata a tredici anni e si era dedicata interamente, sino alla separazione, al lavoro casalingo e all'azienda del marito. Si deduce al riguardo che, essendo stata la ricorrente durante il matrimonio una casalinga, l'accordo tacito in proposito fra i coniugi, come ritenuto dalla giurisprudenza, deve essere tenuto presente nella quantificazione dell'assegno di separazione, che deve garantire il tenore di vita goduto durante il matrimonio a prescindere dalla possibilità d'intraprendere un'attività lavorativa: tenore di vita non garantito dall'assegno di euro mille mensili, dovendo la ricorrente procurarsi un alloggio per essere stata esclusa l'assegnazione della casa coniugale. Al riguardo si deduce che la casa coniugale si trova in un immobile a più piani interamente di proprietà del



marito, che abita al primo piano con la nuova compagna, cosicché l'abitazione coniugale poteva esserle assegnata quale componente dell'assegno (anche se nessun figlio abita con la ricorrente), tanto più che vi era stata l'acquiescenza del marito a tale assegnazione. Si deduce che, altrimenti, doveva tenersi conto della privazione di detto alloggio nella quantificazione dell'assegno di mantenimento.

Il motivo è fondato nei sensi appresso indicati.

Quanto al mancato accoglimento della richiesta d'indagini a mezzo della polizia tributaria sui redditi del marito, va considerato che anche in materia di separazione dei coniugi deve ritenersi applicabile in via analogica la norma dell'art. 5, comma 9, della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, il quale prevede, in tema di riconoscimento e quantificazione dell'assegno divorzile, che "in caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria" (Cass. 17 maggio 2005, n. 10344; 21 giugno 2000, n. 8417). Peraltro l'esercizio di tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che non è tenuto ad avvalersene ove ritenga provata compiutamente "aliunde" la situazione economica delle parti (Cass. 28



aprile 2006, n. 9861), ma ove non se ne avvalga non può rigettare le domande ~~della Zparsi~~ per la mancata dimostrazione della situazione economica delle parti.

Nel caso di specie la Corte di appello ha respinto la richiesta d'indagini a mezzo della polizia tributaria affermando che "agli atti è allegata una cospicua documentazione costituita: dalle dichiarazioni dei redditi del Borgia, da cui emerge la sua situazione patrimoniale, anche di natura immobiliare, dal movimento dei conti bancari dello stesso, dallo statuto e dalla situazione patrimoniale della società". Ha pertanto ritenuto che tale documentazione fosse del tutto sufficiente "per una completa conoscenza" della situazione economica del Borgia. Ciò rende adeguatamente motivato e non arbitrario il rigetto della richiesta d'indagini a mezzo della polizia tributaria, con conseguente infondatezza del relativo profilo del motivo, tenuto anche conto che in tema di separazione fra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 5 novembre 2007, n.



23051).

Quanto ai restanti profili, va considerato che, a norma dell'art. 156 cod. civ., al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione deve essere attribuito un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, ove non fruisca di redditi propri idonei a conservarglielo, sempre che la situazione economica del coniuge nei cui confronti venga proposta la domanda ~~goduta di una situazione economica più florida che~~ lo consenta. A tal fine il giudice del merito deve previamente accertare quale fosse il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale, desumendolo in via presuntiva sulla base della situazione economica complessiva dei coniugi, e, successivamente, deve accertare la situazione economica di ciascun coniuge. Quindi, ove la situazione economica del coniuge richiedente risulti tale da non consentirgli di mantenere il tenore di vita goduto prima della separazione, deve porre a carico dell'altro un assegno che tendenzialmente glielo consenta, tenuto conto che dalla separazione derivano maggiori spese complessive ed anche al coniuge onerato deve essere consentito di tenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto prima della separazione.

Nel caso di specie la sentenza impugnata, dopo avere

affermando che "dagli atti di causa sono emersi elementi più che sufficienti per determinare come elevata la capacità reddituale del Borgia", accertata sulla base di "libretti bancari, allegati agli atti, ove figurano transitare diverse centinaia di milioni" e sulla base dell'"acquisto d'immobili effettuate dal Borgia"; dopo avere affermato che "tali elementi denotano da una parte la disponibilità d'ingenti somme, sia pure per l'attività commerciale e, dall'altra, capacità di risparmio per l'acquisto d'immobili, che non può trovare altra spiegazione se non nella elevata redditività dell'attività lavorativa del Borgia", ha confermato un assegno di mantenimento per la moglie di mille euro mensili, negandole l'assegnazione della casa coniugale, cosicché la stessa, non risultando proprietaria di altra casa, si è trovata nella condizione di doverne prendere una in affitto.

Vero è che esattamente la Corte di appello ha negato l'assegnazione della casa coniugale alla odierna ricorrente, non ricorrendone i presupposti, sia alla stregua del vecchio testo dell'art. 155 cod. civ., sia alla stregua del vigente art. 155 quater cod. civ., giacché con essa non convive alcun figlio (Cass. 24 luglio 2007, n. 16398; 22 marzo 2007, n. 6979). Peraltro la motivazione della sentenza appare insufficiente e contraddittoria relativamente alla



quantificazione dell'assegno di mantenimento, per un verso non avendo tenuto conto dell'aggravio di costi, al fine di mantenere il tenore di vita anteriore alla separazione, derivante alla Benedetto dalla necessità di prendere una casa in affitto. Per altro verso essendo contraddittorio avere ritenuto che il Borgia godesse di "un'elevata capacità reddituale" rilevabile dai libretti bancari, dai quali transitavano diverse centinaia di milioni di lire, e dall'acquisto d'immobili, con la conseguenza che la Benedetto godeva prima della separazione di un tenore di vita elevato, ed avere poi ritenuto congruo un assegno di mantenimento di euro mille, che certamente non può garantirle l'elevato tenore di vita presuntivamente goduto prima della separazione, dovendo essa pagare anche un affitto per l'abitazione e non risultando accertati redditi propri che le consentano d'integrare l'assegno.

Ne deriva l'accoglimento del motivo nei sensi indicati e, per le ragioni che conducono a tale accoglimento, l'assorbimento del ricorso incidentale, con il quale si denuncia una carenza assoluta di motivazione in ordine alla quantificazione dell'assegno.

La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli che deciderà anche sulle spese del

giudizio di cassazione.

P. Q. M.


La Corte di cassazione

Riunisce i ricorsi. Rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso principale. Accoglie il terzo nei sensi indicati in motivazione. Dichiarà assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Napoli, ~~anche per le spese.~~


In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità di Benedetto Tiziana e Borgia Antonio.


Così deciso in Roma il 2 aprile 2009, nella camera di consiglio della prima sezione civile.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile
Depositato in Cancelleria
il **17 GIU. 2009**
IL CANCELLIERE
